



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

Sezione Lavoro

**RG. N. 2897/2013**

**FRA**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI ISTITUTI RELIGIOSI SPEDALIERI -ANMIRS (C.F.  
)**

**E**

**FONDAZIONE POLIAMBULANZA (C.F. )**

Il Giudice, dott.ssa Maura Mancini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 dicembre 2013, osserva:

- considerato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 231/13 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 19 l. 300/70 *“nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale sia costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori”*;
- considerato che la fattispecie in relazione alla quale la Corte Costituzionale ha formulato tale pronuncia additiva vedeva contrapposte la FIAT S.p.A. e la FIOM-CGIL;
- considerato che dal tenore della motivazione della sentenza 231/13 e da una valutazione complessiva della precedente giurisprudenza della medesima Corte (cfr. a titolo esemplificativo C. Cost. 744/96, C. Cost. 425/95, C. Cost. 334/88) emerge chiaramente che la maggiore rappresentatività costituisce il presupposto implicito delle decisioni assunte dal Giudice delle Leggi;
- rilevato che, per fatto notorio e principio di comune esperienza, non può negarsi che la FIOM-CGIL sia sindacato maggiormente rappresentativo;
- ritenuto che, conseguentemente, la pronuncia della Corte non implichi l'automatico riconoscimento dei diritti di cui al Titolo III l. 300/70 a qualsiasi sindacato che abbia



- partecipato alle trattative che hanno condotto alla stipula del contratto aziendale, pur non sottoscrivendolo, bensì solo a quei sindacati che presentino la caratteristica della maggiore rappresentatività che costituisce – come già evidenziato – il presupposto implicito per il godimento dei diritti di cui al Titolo III l. 300/70 (diversamente il datore di lavoro sarebbe disincentivato a trattare con i piccoli sindacati al fine di comporre il più diffusamente possibile ogni conflitto normativo e retributivo con il personale dipendente);
- considerato che il criterio meramente quantitativo, pur non risultando sufficiente ai fini della qualificazione di un'organizzazione sindacale come maggiormente rappresentativa, costituisce certamente un indice rivelatore;
  - rilevato che altri elementi rivelatori della maggiore rappresentatività di un'organizzazione sindacale sono stati individuati dalla giurisprudenza di merito, di legittimità e Costituzionale nella presenza nel conflitto e nell'attitudine del sindacato ad esprimere gli interessi dei lavoratori imponendosi alla controparte datoriale ed alle pubbliche istituzioni anche con lo strumento della mobilitazione della base (cfr. C. Cost. 334/88 e C. Cost. 425/95);
  - considerato che nel caso in esame risulta provato per documenti che all'epoca della richiesta da parte dell'Organizzazione Sindacale ricorrente alla resistente del riconoscimento delle prerogative di cui al Titolo III l. 300/70, tale organizzazione vantava un numero di iscritti (61 dipendenti e 2 liberi professionisti – cfr. doc. 36 di parte ricorrente) superiore al 21% del complesso totale dei medici operanti presso la resistente (21,03% laddove il numero 290 indicato da parte resistente a pag. 2 della memoria difensiva sia riferito ai soli dipendenti; 21,72% laddove il numero 290 indicato da parte resistente sia riferito al complesso di tutti i medici operanti presso la resistente sia con rapporto di lavoro subordinato che con rapporto di lavoro autonomo), percentuale di non trascurabile entità anche alla luce del rilievo che l'unica altra organizzazione sindacale attiva presso la resistente poteva vantare un numero di iscritti di 106 medici con la conseguenza che la relativa percentuale rappresentativa non poteva che essere stimata nella misura del 36,55% e con l'ulteriore conseguenza che la maggioranza relativa dei medici operanti presso la resistente risultava non sindacalizzata (una quota comunque superiore al 48%);
  - rilevato che risulta provato per documenti che la resistente abbia trattato e composto con l'Organizzazione Sindacale ricorrente l'armonizzazione della disciplina del rapporto di lavoro dei medici iscritti a tale sindacato, confluiti nella resistente a seguito dell'acquisizione da parte di quest'ultima dell'Ospedale Sant'Orsola (cfr. doc. 6 di parte ricorrente);



- rilevato che risulta altresì provato per documenti che la resistente abbia concordato con l'Organizzazione Sindacale ricorrente e con la Provincia Lombardo-Veneta il mantenimento delle condizioni contrattuali del CCNL ARIS-ANMIRS ai medici iscritti all'Organizzazione Sindacale ricorrente anche dopo la cessione dell'Ospedale Sant'Orsola e fino al 31 dicembre 2012 (cfr. 5 di parte ricorrente);
- considerato che risulta provato per documenti che l'Organizzazione Sindacale ricorrente abbia partecipato all'intera trattativa della contrattazione aziendale nell'ambito della quale sono state successivamente modificate le intese raggiunte e che l'Organizzazione Sindacale ricorrente, che pure aveva aderito ad alcune delle proposte, non ha siglato il contratto non condividendo il testo dell'ultima formulazione (cfr. doc. 7 e 8 di parte ricorrente);
- considerato che dagli elementi sopra richiamati emerge chiaramente che l'ANMIRS è stata continuativamente presente nel conflitto fra la resistente ed i lavoratori per la definizione del trattamento economico giuridico applicabile e che ha fattivamente collaborato alla composizione dei conflitti fra il personale medico già occupato presso l'Ospedale Sant'Orsola e la resistente che lo aveva acquisito (cfr. doc. da 5 a 8);
- considerato che tali elementi evidenziano in modo assolutamente chiaro che l'ANMIRS si è imposta alla resistente ed alla Provincia Lombardo-Veneta per la definizione della posizione del personale medico già occupato presso l'Ospedale Sant'Orsola (cfr. doc. 5) esercitando un'azione sindacale effettiva ed fattiva;
- rilevato che, proprio alla luce della caratteristica tipica del Sindacato ricorrente (di rappresentare i medici che prestano la propria attività presso Istituti Religiosi ospedalieri) risulta evidente l'attitudine della stessa ad esprimere gli interessi di lavoratori orientati religiosamente i quali, ovviamente, hanno pieno diritto a che le proprie posizioni siano rappresentate sindacalmente nel confronto con il datore di lavoro quand'anche, e forse anche soprattutto, quando questi non sia più un istituto religioso, bensì un soggetto laico;
- ritenuto che gli elementi rivelatori della diffusione organizzativa sul territorio e della consistenza associativa nell'arco delle varie categorie non possano essere riferiti alla presente fattispecie in ragione della particolare professionalità dei lavoratori nonché del loro orientamento religioso;
- considerato che, sotto il profilo oggettivo, la maggiore rappresentatività non può che essere valutata con specifico riferimento all'ambito aziendale in cui il sindacato è chiamato ad operare;



- ritenuto pertanto che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, non possa che riconoscersi in capo all'Organizzazione Sindacale ricorrente il presupposto della maggiore rappresentatività;
- vista la sentenza 231/13 della Corte Costituzionale;
- ritenuto che, alla stregua della peculiarità della fattispecie e delle difficoltà interpretative sollevate dalla stessa sentenza 231/13 della Corte Costituzionale, si deve ritenere la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite e l'insussistenza di ragioni legittimanti la pubblicazione del presente provvedimento;

P.Q.M.

1. dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta da Poliambulanza alla quale ordina di riconoscere alla ANMIRS la fruizione delle prerogative di cui al Titolo III l. 300/70;

2. compensa fra le parti le spese di lite.

Si comunichi

Brescia, 04/02/2014

Il Giudice

Dott. Maura Mancini

